

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 156/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dott. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Raimondo Catania– Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) **RICORSO DELL' U.S.D. CASTELSARDO AVVERSO LE SANZIONI :**

- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 C.G.S. PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. SATTA PIERGIACOMO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. CHIERICO GIAMPAOLO, INFLITTE SEGUITO GARA CASTELSARDO/ASTREA DELL'11.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 dell'8.3.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, premesso che con decisioni dell'11.3.2009 pubblicate e motivate con Com. Uff. n.121, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha emesso le seguenti sanzioni:

1) squalifica per 4 gare effettive all'allenatore signor Chierico Giampaolo;

2) inibizione (che per mero errore materiale è stata indicata come squalifica) sino al 7.4.2009 al dirigente accompagnatore signor Satta Piergiacomo.

Avverso tali provvedimenti, con atto del 14.3.2009, la U.S.D. Castelsardo ha proposto reclamo chiedendo l'annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo o in subordine la riduzione delle stesse, e la revoca dell'inibizione comminata al signor Satta Piergiacomo.

La società reclamante motivava tali richieste assumendo, in primo luogo, che il proprio allenatore non aveva tenuto alcun comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del Direttore di gara.

Con il secondo motivo si evidenziava che l'arbitro aveva erroneamente espulso il dirigente signor Satta Piergiacomo quando, al contrario, il comportamento ingiurioso e minaccioso, all'indirizzo dell'Ufficiale di gara, sarebbe stato posto in essere, sempre a parere della reclamante, dal signor Malocu Salvatore, dirigente addetto all'Arbitro.

Tanto premesso, osserva:

- preliminarmente la Corte ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla U.S.D. Castelsardo in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara.

Nel merito la C.G.F., quanto alla posizione dell'allenatore signor Chierico, ritiene la doglianza infondata. Difatti, la circostanza che il Direttore di gara abbia dichiarato di essere stato ingiuriato e gravemente offeso da parte del Chierico, costituisce una rappresentazione dei fatti assolutamente credibile, e la mera deduzione che altri sarebbero stati gli autori di tali fatti è inidonea a scalfire la fede probatoria privilegiata di cui gode l'atto ufficiale di gara ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S..

Anche gli episodi contestati al dirigente accompagnatore signor Satta, resosi colpevole di aver rivolto all'Arbitro gravissime espressioni ingiuriose e minacciose, con l'aggravante di incitare il pubblico a contestare l'operato dell'Ufficiale di gara, risultano incontrovertibilmente provati dal referto arbitrale. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al signor Satta.

Sul punto giova, peraltro, sottolineare la peculiarità della figura del dirigente, differenziandola da quella del calciatore. Quest'ultimo vive l'evento agonistico in prima persona sul campo, un dirigente non può farsi trascinare dall'emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici.

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Castelsardo di Castelsardo (Sassari) in due distinti appelli, li respinge.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata, e addebitarsi quella non versata.

2) RICORSO DEL CALC. MELE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.3.2009 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 E 17 DEL VIGENTE STATUTO F.I.G.C. E 39 NOIF
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 12.3.2009)

Con la delibera indicata in epigrafe la Commissione Disciplinare Nazionale ha accertato che l'attuale ricorrente ha disputato con il Belluno la gara in oggetto contro la U.S. Città di Jesolo il 6.9.2008, pur risultando egli all'epoca ancora tesserato per la U.S.D. Arco 1895, società nella quale si era fusa la soc. Alta Vallegarina: infatti soltanto in data successiva, e più precisamente con raccomandata del 13.9.2008, era stato provveduto alla regolarizzazione del suo trasferimento. Per l'illecito in questione erano stati condannati anche la società predetta ed il dirigente accompagnatore ufficiale della stessa, sig. Vittorio Fratta.

Ora, mentre significativamente tali ultimi soggetti non hanno ritenuto di proporre alcuna impugnazione, implicitamente riconoscendo la fondatezza della pronuncia di condanna e l'assenza di possibili motivi di gravame, il Mele deduce a sua discolpa l'esistenza di un pregresso accordo economico con la società di originaria appartenenza nel quale si sarebbe convenuto il giorno del 30.6.2008 come termine finale per il suo vincolo. Si tratta, peraltro, di un elemento di nessun rilievo, neppure sotto un profilo meramente soggettivo, a fronte della circostanza, ammessa nella sua memoria dalla stessa società Belluno e risultante altresì dalle dichiarazioni rese il 17.11.2008 dal suo dirigente signor Antonio Tormen, in base alle quali emerge che alla data del 12.9.2008 il responsabile dell'Ufficio Tesseramento della Federazione aveva informato che il predetto calciatore risultava ancora tesserato per la società Arco. Né può invocarsi a scusante l'affidamento derivante da ignoranza sulla durata del pregresso vincolo per un soggetto, come il ricorrente, nato l'8.3.1984, il quale alla data in esame aveva già superato l'età di 24 anni ed era pienamente capace d'agire e responsabile dei proprii comportamenti.

Né maggior pregio può attribuirsi al secondo motivo di gravame, con il quale si tenta di far valere la mancanza di recidiva e la circostanza che l'illecito si sarebbe limitato ad una sola giornata di campionato. L'assenza di precedenti non può essere correttamente valutata, infatti, nel silenzio dell'ordinamento come una circostanza di per sé attenuante; mentre, quanto al secondo profilo, non può sottovalutarsi la circostanza che il deferimento ha avuto origine esclusivamente da una iniziativa della società avversaria.

Il ricorso va pertanto respinto con ogni conseguenza di legge.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mele Marco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 27 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete